



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **153**

in data **28/07/2026**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventisei** addì **28 - ventotto** - del mese **luglio** alle ore **11:00** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI UN'AREA DI CIRCOLAZIONE DA VIA MANFREDO FANTI E A VIA ALESSANDRO VILLANI E ATTRIBUZIONE AD UNA NUOVA AREA DI CIRCOLAZIONE AL MEDESIMO TOPONIMO A SEGUITO DELLA CHIUSURA DEL PASSAGGIO A LIVELLO SU VIA FANTI (N. 1, PROGR. KM 1+259 DELLA LINEA FERROVIARIA REGGIO EMILIA – CIANO D'ENZA) NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

MASSARI Marco	Sindaco	SI
DE FRANCO Lanfranco	Vice Sindaco	SI
BONDAVALLI Stefania	Assessore	NO
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
MAHMOUD Marwa	Assessore	SI
MIETTO Marco	Assessore	NO
NEULICHEDL Roberto	Assessore	NO
PASINI Carlo	Assessore	SI
PRANDI Davide	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI

Presiede: **MASSARI Marco**

Assiste il Vice Segretario Generale: **BEVILACQUA Alberto**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi del D.P.R. 223/1989, è l'ISTAT l'Ente a cui le Amministrazioni Comunali devono fare riferimento per l'elaborazione dei piani topografici, per gli adempimenti riguardanti la numerazione civica e lo stradario;
- il suddetto Ente, nella pubblicazione *“Anagrafe della popolazione – metodi e norme”* n. 29 del 1992, ha definito le aree di circolazione all'interno di centri abitati dotati di regolare rete stradale come: *“ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione. Pertanto, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade vicinali purché aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione. Al fine della esatta individuazione delle aree di circolazione, ogni comune deve provvedere ad una accurata revisione di tutti gli spazi destinati alla viabilità compresi nel territorio di ciascun centro abitato dotato di regolare rete stradale quale risulta delimitato sul piano topografico predisposto in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione ed approvato dall'istituto nazionale di statistica. Poiché, come si è osservato, ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione, qualora si riscontrasse che qualche spazio adibito alla viabilità risulti sfornito di un proprio nome, si deve provvedere ad assegnargliene uno, seguendo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni in materia. L'assegnazione del nome può essere omessa soltanto nel caso in cui si tratti di strade private chiuse al pubblico.”*

Rilevato che

- il Ministero dell'Interno, con la Circolare n. 10/1991, ha avuto modo di precisare che l'attribuzione del nome strada, con il Nuovo Ordinamento delle Autonomie locali; *“non rientra negli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale ma è di competenza della Giunta Comunale”*.

Considerato che:

- la Regione Emilia-Romagna che gestisce il tratto della linea ferroviaria Reggio-Ciano, con delibera di Giunta Regionale n. 1107 del 04.07.2022, acquisita al PG. n. 206452 del 05.09.2022 su proposta del Settore Trasporti, Infrastrutture e Mobilità Sostenibile Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente della medesima Regione, ha approvato apposito schema di atto integrativo n.1 al Protocollo d'Intesa precedentemente approvato con DGR n.1656 del 16 novembre 2020, tra la regione Emilia-Romagna, il Comune di Reggio Emilia e la Soc. Ferrovie Emilia-Romagna s.r.l., per la realizzazione di interventi di chiusura di alcuni passaggi a livello tra i quali il PL n. 1 sulla via Fanti alla progr. Km 1+259; atto integrativo sottoscritto tra le parti e repertoriato con n. 382/2022;
- il suddetto atto integrativo prevede testualmente al punto 1.2.bis relativo alla chiusura del passaggio a livello su Via Fanti (n. 1, progr. Km 1+259 della linea ferroviaria Reggio Emilia – Ciano d'Enza) quanto segue:

punto 1.2.bis soppressione dei PL n. 1 (progr. Km 1+259 - via Fanti) della linea ferroviaria Reggio Emilia – Ciano d'Enza; mediante istituzione di servitù di passaggio a favore di un nuovo complesso edilizio e delle abitazioni preesistenti per sbocco su Via Villani, gravante su un lotto dell'area d'intervento oggetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione del nuovo complesso residenziale di proprietà privata

- con la chiusura del suddetto passaggio a livello l'area oggetto d'intervento edilizio e le aree confinanti rimarrebbero infatti intercluse se non fosse prevista una viabilità alternativa;
- con pec PG. n. 50175 del 17/02/2023 è stata acquisita agli atti la determinazione del Dirigente del sopracitato settore Trasporti della Regione Emilia Romagna PG. n. 2916 del 13/02/2023 che, nel prendere atto della futura chiusura del passaggio a livello n. 1 sulla via Fanti alla progr. Km 1+259, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. 753/80 e in deroga all'articolo 49 del medesimo D.P.R., l'intervento di ristrutturazione edilizia di demolizione e ricostruzione con cambio d'uso presentato dalla società EDILGRISENDI SPA su area posta in Via A. Villani - Via M. Fanti, ritrasmettendo al Comune gli elaborati acquisiti dalla Regione nel corso della sua istruttoria tecnica per le complementari prescrizioni di sua competenza e in relazione alle necessarie azioni per addivenire alla chiusura del PL n. 1 sulla via Fanti, posto alla progr. Km 1+259 della linea ferroviaria Reggio Emilia-Ciano d'Enza;
- l'intervento edilizio privato è stato autorizzato con SCIA PG. 126798/2022 mentre con SCIA PG. n.126775 è stata autorizzata la realizzazione della strada di penetrazione su area ora censita al foglio 112 mapp. 286 sub 2-3 che oltre a servire l'intervento di nuova costruzione consente anche di dare svuoto ai mappali che a causa della chiusura del passaggio a livello sarebbero interclusi.

Rilevato che:

- la sopracitata determinazione regionale ribadiva, tra l'altro, che l'accesso al mappale 24 (ora 286 sub 2-3) del foglio 112 sarà funzionale anche a garantire l'accessibilità dei lotti interclusi dalla chiusura del passaggio a livello di via Fanti e che l'uso pubblico della strada verrà garantito da apposita servitù stradale prima del rilascio del titolo abilitativo;
- che il nuovo tratto di viabilità è stato realizzato con titolo edilizio PG. n. 126798/2022 e PG n.126775 per consentire la realizzazione di una strada privata, avente una larghezza di 6,00 m ed una superficie di 210 mq per garantire l'accesso al lotto intercluso che si attestava su Via Villani e con provvedimento dirigenziale RUAD n.1225 del 6/07/2026 è stato approvato lo schema di convenzione per la costituzione di servitù di uso pubblico sul tratto di viabilità di cui al foglio 112 mappale 286 subb 2 e 3 che consente lo svuoto dei mappali 51, 203, 204, 205, 25 e 26, che prima si attestavano su Via M. Fanti;
- la servitù di uso pubblico è stata costituita con atto Notaio dr. G. Aricò in data 09.07.2026 (rep.644470, racc. 16993) registrato e trascritto ai sensi di legge;
- è necessario dunque denominare il tratto di strada di cui sopra quale inclusione dell'attuale via Villani fino al collegamento con il tratto di strada posto a nord dell'attuale passaggio a livello *PL n. 1 (progr. Km 1+259 - via Fanti)* posto che con pec PG. n.175241 del 15.07.2026 la regione Emilia-Romagna ha comunicato l'imminente chiusura del passaggio a livello in questione;

Visti:

- il Regio Decreto-legge del 10 maggio 1923, n. 1158, convertito nella Legge 17 aprile 1925 n. 473;

- la Legge 23 giugno 1927 n. 1188;
- la Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, art. 10;
- il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, Capo VII, artt. 38 – 45, 47;
- l'art.48 del D.lgs 267/2000 e s.m.

Dato atto infine che:

- la presente delibera a parere del dirigente ad interim del Servizio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata, Marcello Capucci non necessita di apposizione del parere contabile ai sensi dell'art.49 del D.lgs 267/2000 in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Visto inoltre il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Dirigente del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000 ed allegato in calce alla presente proposta di deliberazione,

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1) di denominare il tratto di strada realizzato dalla società Edilgrisendi e oggetto della convenzione approvata con determinazione dirigenziale RUAD n. 1225 del 6/07/2026, relativa alla costituzione di servitù di uso pubblico, così come riportato in tabella e come illustrato nell'allegata planimetria (allegato A) nel seguente modo:

Denominazione	VIA ALESSANDRO VILLANI
Quartiere	Tondo
Ubicazione	Inclusione lato sinistro da via Alessandro Villani fino all'attuale tratto terminale di via Manfredo Fanti a nord della linea ferroviaria

- 2) di dare mandato al Dirigente competente di effettuare tutti gli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del d.lgs 267/2000 e s.m.i. per consentire l'immediata variazione toponomastica alle abitazioni intercluse insistenti sul tratto terminale di via Manfredo Fanti a nord della linea ferroviaria.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

MASSARI Marco



MARCO
MASSARI
29.07.2026
15:48:33
GMT+02:00

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

BEVILACQUA Alberto

